

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Ufficio del Genio Civile-Messina

C.F. 80012000826

Disciplinare redatto ai sensi del R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e del R.D. n. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubbliche) contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di nuova utenza per la derivazione di acque da pozzo trivellato sito in località Torre Forte fg. 4 part. n. 142 del comune di Furnari con coordinate WGS84 UTM 33N pari a E = 510298 e N = 4219476, chiesta con istanza del 05/08/2024 assunta in pari data al prot. n. 98679, dal Sig. Chiofalo Dario nato a

....., Amministratore e Legale Rappresentante della Società Agricola S.S.

s con sede legale in

N. REA ME – 249290, nella qualità di affittuario.


Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua dalla fonte sopra riportata è fissata in misura non superiore a m³ 2.655 annui, corrispondenti a mod. 0,0008 e pari a una portata media continuativa di l/s 0,08, da prelevare durante l'intero anno solare per l'irrigazione di terreni propri attivato a vivaio - piante ornamentali in vaso.

Art. 2

Superficie da irrigare e dati colturali



Handwritten signature: Dario Chiofalo



La superficie è estesa complessivamente Ha 0.76.55. Le particelle, di cui Ha 0.65.00 da irrigare, sono quelle segnate sulla planimetria di progetto a firma dell'Agrotecnico Sergio Miligi che fa parte integrante del presente disciplinare e più precisamente sono le particelle n. 142, 211, 152 e 375 del fg. 4 del Comune di Furnari. I dati catastali e colturali delle aree impegnate da tali particelle sono riportati nella tabella che segue:

Comune	Dati catastali		Superficie [Ha]	Coltura praticata
	Foglio	Particella		
Furnari	4	142	0 50 45	Vivaio- Piantе ornamentali in vaso
Furnari	4	211	0 09 00	Vivaio- Piantе ornamentali in vaso
Furnari	4	152	0 06 10	Vivaio- Piantе ornamentali in vaso
Furnari	4	375	0 09 05	Vivaio- Piantе ornamentali in vaso

Art. 3

Luogo e modo di presa dell'acqua

Le opere di presa sono realizzate in località Torre Forte fg. 4 part. n. 142 del comune di Furnari. Esse consistono in un pozzo trivellato della profondità di m. 15,00 dal p.c., impianto di sollevamento elettropompa sommersa marca Lowara matricola 4OS30T405 di HP 4 e sono descritte nel progetto del 01/08/2024 a firma dell'Agrotecnico Sergio Miligi che fa parte integrante del presente disciplinare. Le opere di presa interessano il corpo idrico sotterraneo identificativo nel vigente Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia con il codice ITR19PECS02 Piana Barcellona Milazzo.

Art. 4

Regolazione della portata

Sotto pena di decadenza della concessione e di applicazione delle sanzioni

amministrative di legge, è fatto obbligo al concessionario di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigazione oltre la superficie sopra indicata, utilizzando tutti i ritrovati tecnici al fine di favorire il più razionale utilizzo della risorsa idrica. E' fatto divieto di cedere a terzi l'acqua concessa. L'Ufficio del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese del concessionario alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra e regolare l'utenza stabilendo strumenti limitatori della portata, misuratori dei volumi o turni orari.

Art. 5

Dispositivi per la misurazione dei volumi derivati

E' stato installato, a cura e spese del concessionario della derivazione, idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi derivati, a monte del punto di prelievo, al fine di conseguire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua nel corpo idrico interessato. Tale dispositivo è conforme alla tipologia prevista, per il tipo della derivazione di che trattasi, dall'art. 6 del "*Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo nel territorio della Regione Siciliana*" approvato con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 22/06/2017. Esso consiste nell'installazione di un contatore volumetrico marca Hydroconta DN 50 matricola n. 23/000846 e dovrà essere sempre mantenuto in regolare stato di funzionamento, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 7 prima citato. Il concessionario si impegna a consentire, anche senza preavviso, che personale dell'Ufficio del Genio Civile effettui visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate. Qualora le

apparecchiature di misura venissero sigillate, per disposizione di un Ente terzo, deve essere riservato all'Ufficio del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche. La taratura della strumentazione, che dovrà essere effettuata da Ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta l'Autorità concedente o l'Ufficio del Genio Civile lo riterranno opportuno.

Art. 6

Comunicazione volumi derivati e dati colturali

Per le finalità previste dal *“Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo nel territorio della Regione Siciliana”* approvato con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 22/06/2017, è fatto obbligo al concessionario di trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai volumi derivati dalla fonte di cui al precedente art. 3 e destinati alle colture praticate nelle particelle elencate al superiore art. 2. I dati dovranno essere trasmessi secondo le modalità e i format che saranno comunicati dall'Autorità concedente al momento della notifica del decreto di concessione. L'Autorità concedente si riserva di modificare in futuro le modalità di raccolta e di trasmissione di tali dati e in tal caso ne darà comunicazione al concessionario mediante notifica effettuata ai sensi di legge.

Art. 7

Garanzie da osservarsi


Saranno a carico del concessionario l'esecuzione e il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per

la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Art. 8

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione di che trattasi viene rilasciata senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere e pertanto l'Autorità concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che, per il fatto della concessione stessa, potrà insorgere dopo il rilascio del decreto di concessione. In relazione agli obbiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D. lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. La concessione non può essere ceduta, né in tutto



Seppia (Seppia)
Seppia (Seppia)
Seppia (Seppia)



né in parte, senza il nulla osta dell'Autorità concedente.

Art. 9

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo decorrente dalla data del decreto di concessione e comunque fino alla scadenza naturale dei contratti di affitto. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata, con riguardo all'effettivo fabbisogno della superficie da irrigare, ai tipi di colture praticate anche a rotazione, ai relativi consumi medi e ai metodi di irrigazione. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Autorità concedente avrà diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nella condizione richiesta dal pubblico interesse.

Art. 10

Canone

Come previsto dall'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del Decreto di concessione, l'annuo canone, che per l'anno in corso viene quantizzato in € 14,60 (*euro quattordici/60*). Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato dall'Autorità concedente a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di

inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line della stessa Autorità concedente e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone è stato determinato in relazione alla portata continuativa d'acqua assegnata l/s 0,08. Il canone dovrà essere pagato entro il 31 gennaio di ciascun anno e sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. n. 1775/33.

Art. 11

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle opportune quietanze, di aver effettuato i seguenti pagamenti:

- a) il pagamento, a favore del Cassiere della Regione Siciliana Messina, della somma di € 30,99 (*euro trenta/99*), ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del R.D. n. 1775/33 e ss.mm.ii. ($\frac{1}{2}$ canone se superiore al minimo), come da ricevuta PagoPA del 02/08/2024 (Cod. Avviso 300000000021369880);
- b) il pagamento somma di € 5,16 *euro cinque/16*, a favore della Tesoreria della Regione Siciliana, quale tassa di Concessione Governative di cui alla L.R. 18/04/1981 n. 67-codice 502, come da ricevuta PagoPa del 23/04/2026 – Cod. Avviso 300000000069706331;
- c) il pagamento della somma di € 50,00 *euro cinquanta/00* a favore della Tesoreria della Regione Siciliana, Capo 18 Capitolo 4361 - codice 1827, per spese di sorveglianza, prove di portata e quant'altro dipendenti dal rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 1285/1920, come da ricevuta PagoPa del 23/04/2026 (Cod. Avviso 300000000069706432).

Art. 12

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. n. 1775/1933 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le disposizioni legislative e delle relative norme regolamentari, comunitarie e/o statali e/o regionali, già intervenute o che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente disciplinare, concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 13

Domicilio legale

Come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1285/1920, per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Furnari nel cui territorio ricadono le opere di presa.

Art. 14

Clausola igienico sanitaria

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà per motivi igienico sanitari essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere dall'Autorità concedente per risarcimento danni. Il concessionario resta obbligato a fare eseguire a proprie spese da laboratori autorizzati le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Autorità concedente lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

Art. 15

Posta elettronica certificata

Il concessionario autorizza l'Autorità concedente a inviare comunicazioni, notifiche e quant'altro inerente la concessione di che trattasi, anche a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata chiofalplants@pec.it e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Genio Civile e all'Autorità concedente qualsiasi variazione di tale indirizzo.

Sergio (delegato)
Letterio Inferrera
Saporoso Carmelo



Il sottoscritto Ing. Santi Trovato, Dirigente del Servizio del Genio Civile di Messina dichiara che il Sig. Sergio Miligi nato a _____, giusta delega del 05/05/2026, ha firmato il presente disciplinare in mia presenza e dei Sigg. Letterio Inferrera e Carmelo Saporoso, funzionari di quest'Ufficio e testimoni aventi i requisiti di Legge.

Messina li, 11-05-2026



Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere Capo
(Ing. Santi Trovato)